1868

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 179

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 3 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4434 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il titolo III del Codice di commercio;

Veduta la legge 6 luglio 1862, nº 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Torino del 25 novembre 1867;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la Borsa di commercio di Torino, visto d'ordine Nostro dal ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 giugno 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

REGOLAMENTO PER LA BORSA DI TORINO.

CAPITOLO I. — *Riunioni di Borsa.*

Art. 1. Le riunioni di Borsa hanno per unico oggetto le operazioni di cambio e le negoziazioni dei valori, degli effetti e delle merci che vi sono ammesse, ed i cui prezzi giornalieri debbono essere inscritti sul bollettino ufficiale per determinarne il corso e renderlo pubblico.

Art. 2. Spetta alla Camera di commercio ed arti il determinare i titoli e le merci che, secondo le disposizioni dell'art. 29 del Codice di commercio, possono essere inscritti sulle liste di Borsa.

I titoli di rendita sul debito pubblico vi sono ammessi di pieno diritto.

I titoli delle altre amministrazioni o delle società anonime od in accomandita con azioni al portatore, potranno esservi ammessi previo deposito negli uffici della Camera di copia autentica dei loro atti di costituzione, dei loro statuti o regolamenti, e dei rescritti di superiore autorizzazione.

Sono ammesse tutte le operazioni di cambio, le compre e vendite delle monete e delle paste d'oro e d'argento, a mente degli articoli 36 e 39 del Codice di commercio, e le negoziazioni sulle sete; per altre merci è uopo emani dalla Camera decreto d'ammessione.

Art. 3. La Borsa starà aperta tutti i giorni non feriali durante le ore che verranno determinate dalla Camera di commercio, sentito l'avviso del sindacato dei pubblici mediatori pronunciato collegialmente.

La determinazione della Camera rimarrà continuamente pubblicata nella sala delle riunioni.

Art. 4. La chiusura della Borsa sarà sempre annunziata da suono di campana.

Dato l'avviso di chiusura, i mediatori di commercio si ritireranno nella sala del loro sindacato per adempiere all'obbligo delle dichiarazioni nel modo stabilito dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente regolamento.

Pubblicato il bollettino ufficiale dei corsi stati accertati, ogni persona che vi si trovasse, se ne levi i soli componenti il sindacato dei pubblici mediatori, dovrà uscire dal locale della Borsa e sgombrarne il recinto.

Art. 5. Hanno accesso alla Borsa tutti i regnicoli godenti dei diritti civili, ad eccezione:

a) di coloro che ne sono esclusi dalle disposizioni del Codice di commercio;

b) di coloro che trovansi in qualcuna delle altre condizioni enunciate nell'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1865;

c) di coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei pubblici mediatori, s'interponessero in Borsa nelle contrattazioni per conto altrui.

Art. 6. Il sindacato, sulla relazione che gliene verrà fatta dal presidente, dichiarerà a maggioranza assoluta di voti le persone a cui, per la prescrizione dell'articolo precedente, debbe essere vietato l'ingresso alla Borsa, esprimendo nella deliberazione i motivi della pronunciata esclusione.

Art. 7. Le deliberazioni del sindacato saranno, dopo provvisoria approvazione della Commissione ispettrice, di cui parlasi al seguente articolo, eseguite per cura del suo presidente, salvo agli interessati il ricorso alla Camera di commercio, le cui decisioni saranno definitive ed inappellabili.

Art. 8. La Camera di commercio per mezzo di una sua Commissione eserciterà su tutte le contingenze della Borsa una superiore ispezione.

CAPITOLO II. — *Polizia della Borsa.*

Art. 9. Spetta al sindacato provvedere all'esecuzione dei regolamenti, non meno che tutelare il buon ordine nelle riunioni della Borsa.

Art. 10. Il sindacato eserciterà queste sue attribuzioni col mezzo di un commesso o di altri inservienti posti dalla Camera di commercio sotto la immediata di lui dipendenza, per tutto il tempo in cui durano le riunioni di Borsa, le assemblee dei pubblici mediatori e le congreghe dello stesso sindacato.

Si potrà dal sindacato provocare presso la Camera la rimozione di coloro a cui fu attribuito cotale servizio, e la pronta surrogazione di altri individui.

I fondati motivi che possano dar luogo a simili provvedimenti, dovranno risultare per apposito processo verbale del sindacato, da presentarsi alla Camera.

Art. 11. Il presidente del sindacato è specialmente incaricato dell'esecuzione delle attribuzioni di sorveglianza e di polizia spettanti al sindacato.

Agli ordini del presidente dovrà perciò ciascuno uniformarsi, salvo il richiamo alla Camera di commercio di chi si intenda gravato.

Art. 12. Qualora si introducessero nella Borsa persone non ammesse, o state escluse, o che pure avendo il diritto d'intervenirvi disturbassero l'ordine e la tranquillità, il presidente del sindacato per mezzo del commesso farà loro intimare l'ordine di uscire informandone tosto quello fra i membri della Camera incaricati della ispezione della Borsa che vi si trovi presente.

Art. 13. Se la persona, cui fosse fatta l'intimazione prescritta dall'articolo precedente, si rifiutasse d'obbedire, il commesso stenderà processo verbale dell'accaduto, indicando il nome e cognome della persona da espellersi, i motivi che diedero luogo a tale misura, la data dell'intimazione fatta a nome del sindacato, e la risposta ottenuta.

Copia del suddetto verbale sarà immediatamente trasmessa alla Camera di commercio per quelle provvidenze che saranno del caso.

Quando però le circostanze richiedessero immediati provvedimenti, il presidente del sindacato ricorrerà all'Autorità di pubblica sicurezza per far rispettare i suoi ordini, rendendo però contemporaneamente partecipe dell'accaduto quello fra i membri della Camera incaricati della ispezione sulla *sorveglianza* della Borsa che si troverà presente.

Art. 14. Sempre quando si fa luogo a ricorso alla Camera di commercio, il termine utile per la presentazione del reclamo è fissato a giorni *otto*, trascorsi i quali il reclamo non potrà più essere accolto.

Sino a contraria determinazione della Camera i provvedimenti del sindacato, e per esso del suo presidente, sono esecutorii.

CAPITOLO III.
Formazione, accertamento e pubblicazione dei corsi ufficiali.

Art. 15. Appena dato il segno di chiusura, i pubblici mediatori, in esecuzione all'obbligo loro imposto dall'art. 51 del Codice di commercio, dovranno addivenire in ogni giorno di Borsa alle dichiarazioni delle operazioni conchiuse a contanti od a termine colla loro intromissione.

Pelle contrattazioni a termine sarà pure indicata la scadenza.

Art. 16. Le dichiarazioni sono fatte da ogni mediatore individualmente su apposita scheda, che, datata e sottoscritta dal dichiarante, verrà deposta nell'urna tenuta sulla tavola del sindacato.

Trascorso un quarto d'ora, il presidente annunzierà finito il tempo utile per deporre le schede, aprirà l'urna e si procederà dal sindacato all'accertamento dei corsi.

Art. 17. Non saranno ammesse le dichiarazioni di contrattazioni, in cui qualcuno dei pubblici mediatori si fosse intromesso, con violazione delle distinzioni stabilite dagli articoli 36 e 39 del Codice di commercio.

Art. 18. Non sono considerate come operazioni di Borsa, nè devono essere comprese nelle dichiarazioni a cui, giusta l'art. 56 del Codice di commercio, sono tenuti i pubblici mediatori, le operazioni il cui valore nominale non raggiunga la somma di lire 5,000 se trattasi di effetti pubblici o di sete, e di lire 1,000 per le altre merci che potessero venir ammesse fra le negoziazioni di Borsa.

Sono per l'obbligo delle dichiarazioni assimilate alle operazioni di effetti pubblici, quelle che seguono sui titoli e valori emessi dalle pubbliche amministrazioni o dalle società anonime od in accomandita con azioni al portatore, ammesse alla Borsa, ovvero sui cambi, o sulle materie metalliche.

Art. 19. Per le negoziazioni a termine, non ponno essere accolti a far parte della lista ufficiale i prezzi convenuti con mora protratta oltre al fine del mese prossimo a quello in cui succede la convenzione.

Art. 20. Il sindacato in numero almeno di tre membri, compreso chi presiede, raccoglie le dichiarazioni deposte come all'articolo 16, e procede immediatamente alla formazione dei corsi, tenendo conto di tutti i prezzi dichiarati.

Art. 21. Può il sindacato, costituito come nel precedente articolo, a voti unanimi escludere le dichiarazioni che reputa anormali per quantità o per prezzo, semprechè il dichiarante non ne giustifichi la regolarità.

Art. 22. Il corso legale delle rendite iscritte sul gran libro del debito pubblico, che debbe pubblicarsi da questa Borsa a termini del R. decreto 26 dicembre 1861, e della relativa notificanza della R. Camera di agricoltura e commercio del 30 dello stesso mese, sarà formato per ciascuna delle categorie contemplate nella legge del 4 agosto 1861 dal *coacervo delle contrattazioni seguite in Borsa nella giornata, e si otterrà dividendo poi il montare dei prezzi pagati pel montare della rendita venduta.*

Art. 23. A tale scopo gli agenti di cambio nelle loro dichiarazioni indicheranno il prezzo ed il quantitativo della rendita caduta in ciascuna delle contrattazioni concertate durante la Borsa della giornata, ed il prezzo della rendita venduta fuori dopo l'ultima Borsa.

Quando non intervenisse alcuna dichiarazione di contrattazioni seguite nella giornata, il sindacato dovrà accettare il corso legale, attenendosi, giusta la facoltà fattagli dall'articolo 3 del R. decreto 26 dicembre 1861, e dalle istruzioni espresse nell'articolo 5 della succitata notificanza della Camera in data 30 dicembre successivo, alle speciali informazioni che dovrà raccogliere sul vero valore della rendita pubblica, come pure dei cambi, facendone speciale avvertenza sul bollettino.

Art. 24. Nelle colonne del bollettino, o lista ufficiale giornaliera, saranno registrati in modo distinto e separato i prezzi dei contratti fatti durante Borsa, in contanti od a termine colla pattuita scadenza; in altra colonna sarà iscritto il corso medio dei contratti a contanti dei fondi pubblici, ossia il corso legale.

Art. 25. Sul bollettino giornaliero saranno pubblicati i corsi ufficiali dei fondi pubblici, dei valori commerciali ed industriali, e degli altri valori emessi da amministrazioni pubbliche o da società per grandi intraprese, ed il corso dei cambi.

Due volte per settimana, cioè il mercoledì ed il sabato, saranno pubblicati i corsi delle sete e delle altre merci ammesse a negoziazioni nella Borsa.

Ove non fosse seguita contrattazione alcuna, saranno pubblicati i corsi normali desunti nel modo indicato all'alinea del precedente articolo 23.

Art. 26. Niuna contrattazione potrà essere ammessa nelle dichiarazioni e tenuta a calcolo nella formazione del corso, se non sarà convenuta in lire italiane.

Art. 27. Accertati i corsi, ne sarà il bollettino per cura del sindacato immediatamente pubblicato.

Il bollettino sarà firmato dal presidente del sindacato.

Una copia ne rimarrà affissa alla Borsa per due giorni.

Altra copia autentica ne sarà prontamente trasmessa alla Camera di commercio.

Il sindacato conserverà il bollettino originale, ed alla fine d'anno ne depositerà la collezione integrale negli archivi della Camera, dove si potranno avere sempre le occorrenti visioni e dichiarazioni.

Sarà pure conservata in ugual modo la collezione delle dichiarazioni fatte giornalmente dai singoli pubblici mediatori.

CAPITOLO IV. — *Liquidazioni.*

Art. 28. La liquidazione di ogni operazione a termine dovrà essere fatta il giorno stesso della scadenza.

Quindi per le operazioni a fin di mese dovrà essere fatta l'ultimo giorno del mese, e per quelle nel corrente del mese, nel giorno prefisso per la consegna e ritiro del valore convenuto.

Art. 29. Mezz'ora prima della chiusura della Borsa del giorno successivo a quello della scadenza e della liquidazione, dovranno essere restituiti all'assegnante tutti gli ordini a cui non siasi data esecuzione dall'assegnatario.

Per le contrattazioni rimaste ineseguite il creditore trasmetterà le relative note e titoli all'ufficio del sindacato, il quale senza ritardo alcuno procederà alla effettuazione dell'operazione all'asta pubblica, e ne formerà la liquidazione definitiva.

La liquidazione così formata verrà trasmessa per copia autentica dal presidente del sindacato al creditore, acciò possa valersene contro il suo debitore nanti i tribunali competenti.

Art. 30. Per le compre e vendite di cui nell'articolo precedente, compete al sindacato:

1° Un diritto fisso di lire cinque per ogni richiesta, qualunque sia l'entità della compra o vendita;

2° Una mediazione secondo la tariffa.

Tali spese saranno pagate dal richiedente, salvo al medesimo il rimborso del suo debitore.

Art. 31. Alla fine di ogni anno il sindacato procede al reparto degli utili risultanti dalle operazioni, di cui nel precedente articolo, nel modo seguente:

I diritti di mediazione saranno divisi in due parti, di cui l'una uguale al 25 per 0/0 sarà ripartita fra tutti gli agenti di cambio, membri del sindacato, e l'altra del 75 per 0/0 sarà capitalizzata ed investita in un sicuro impiego fruttifero, da approvarsi dalla assemblea dei pubblici mediatori.

Art. 32. I frutti della medesima saranno egualmente capitalizzati fino a che questo fondo non raggiunga almeno la cifra di lire duemila di rendita, ed allora i frutti saranno destinati ad opere di beneficenza, in sussidi e pensioni a pubblici mediatori che siano almeno da 10 anni inscritti sul ruolo, che abbiano lodevolmente esercitata la loro professione, e che per vecchiaia, infermità o disgrazia si trovassero in casi di bisogno e nell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Quando però, anche raggiunta la somma di lire duemila di rendita, nessuno fra i pubblici mediatori si trovasse nelle circostanze accennate precedentemente, il fondo di beneficenza seguiterà ad accrescersi capitalizzando i relativi interessi.

Art. 33. I sussidi di cui è cenno al precedente articolo, saranno assegnati dal sindacato; le pensioni dovranno essere votate dalla assemblea dei pubblici mediatori.

Art. 34 Un regolamento speciale, formulato dal sindacato ed approvato dall'assemblea generale dei pubblici mediatori, determinerà la somma entro la quale dovranno restringersi i sussidi e le pensioni, e tutte quelle altre modalità che valgono a regolare la distribuzione dei redditi del fondo di beneficenza.

Art. 35. Occorrendo il caso di compre e vendite all'asta pubblica per gli effetti previsti dagli articoli 29 e 30, il presidente delega per tale oggetto uno fra gli agenti di cambio membri del sindacato. Al medesimo spetta il fare le prescritte registrazioni sui libri del sindacato, compilare il conto di liquidazione e fare tutti gli incumbenti inerenti alla mansione di cui venne incaricato.

Il presidente firma il conto di liquidazione dopo averlo riconosciuto esatto, e vi appone il bollo del sindacato.

Il diritto fisso di lire cinque, di cui all'articolo 30, spetta a quello fra i membri del sindacato che fu incaricato della compra e vendita all'asta pubblica, e sarà percetto immediatamente.

Art. 36. Se la persona, in cui odio venne fatta la compra e vendita di cui nell'articolo 29, avrà la qualità di pubblico mediatore, il sindacato lo chiamerà innanzi a sè nel termine di 24 ore.

Il comparente dovrà presentare:

1° Il bilancio di tutte le operazioni che egli avrà in corso, sieno esse scadute o no;

2° I libri prescritti ai pubblici mediatori dalla legge in vigore;

3° I documenti a giustificazione delle operazioni fatte;

4° Tutte quelle altre note e schiarimenti che il sindacato sarà per richiedere.

Quando il chiamato fosse uno dei membri del sindacato, non potrà esso prendere parte alle deliberazioni che ne debbono emanare.

Art. 37. Il sindacato esamina:

1° Se i libri sieno tenuti secondo le prescrizioni della legge;

2° Se le compre e vendite comprese nel bilancio presentato sieno reali e fatte per conto di terzi contraenti;

3° Se la non esecuzione dei contratti possa attribuirsi a colpa del convenuto, per aver egli ommesso alcuna delle prescrizioni della legge.

Art. 38. Il *sindacato* stende processo verbale della fatta ricognizione, indicando:

1° Il risultato dell'esame dei libri e documenti presentati;

2° Le domande fatte al convenuto e le risposte ottenute dal medesimo.

Il convenuto sarà invitato a firmare il processo verbale, di cui avrà diritto di chiedere copia.

Art. 39. Il sindacato entro il giorno successivo trasmetterà pure copia del suddetto processo verbale alla Camera di commercio, accompagnandolo con lettera firmata dal presidente, a mente del 2° alinea dell'articolo 62 del Codice di commercio.

Art. 40. Le suddette disposizioni sono applicabili eziandio ai contratti fatti fuori Borsa, e specialmente a quelli trattati negli uffici che i mediatori tengono aperti al pubblico; e delle operazioni intervenute essi sono ugualmente risponsali davanti alla legge ed ai regolamenti, come se fossero contratte nel locale della Borsa.

CAPITOLO V. — *Sindacato.*

Art. 41. Il presidente è il legale rappresentante del sindacato, corrisponde a nome del medesimo, ne firma gli atti, ne manda ad esecuzione le deliberazioni, rilascia le dichiarazioni che vengano richieste sulle operazioni di Borsa e sui risultati dei bollettini esistenti presso il sindacato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne compie tutti gli uffici ad esso attribuiti il vice presidente, ed in assenza od impedimento di questo, il consigliere anziano, per ordine d'iscrizione, fra i componenti il sindacato.

Art. 42. Il sindacato tiene le sue adunanze nella sala che gli è assegnata presso la Borsa, nelle ore in cui non sonvi le riunioni de'commercianti.

Art. 43. Il presidente convoca e presiede le adunanze del sindacato, e ne dirige le discussioni.

Art. 44. L'adunanza del sindacato è legale quando vi è presente la metà, più uno, dei componenti il medesimo.

Art. 45. Le deliberazioni del sindacato, salvo l'eccezione di cui all'articolo 21, sono emesse a maggioranza relativa di voti manifestati per alzata e seduta, ma trattandosi di persone o di oggetto relativo a persone, saranno prese a maggioranza assoluta.

Sopra domanda di due degli intervenienti può la votazione essere segreta.

A parità di voti è preponderante il voto del presidente.

Art. 46. Non trovandosi l'adunanza in numero legale, alla seconda convocazione le deliberazioni saranno prese qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 47. La Camera di commercio può richiedere la convocazione del sindacato per discutere sui quesiti su cui essa dovesse chiedere il di lui parere.

Art. 48. Le adunanze del sindacato saranno sempre convocate dal presidente per mezzo di avvisi mandati pes iscritto, coll'enunciazione degli oggetti da trattarsi.

Nessuno fra i membri del sindacato potrà astenersi sotto qualsiasi pretesto dallo intervenire alle adunanze, quando sull'ordine del giorno siano iscritti oggetti di disciplina, salvo il caso di legittimo impedimento che dovrà venir constatato.

Art. 49. Delle discussioni e deliberazioni adottate in ogni adunanza si farà constare per esplicito processo verbale, di cui si darà lettura al sindacato, e quando sia approvato verrà sottoscritto da chi presiedette l'adunanza e dal consigliere che assunse gratuitamente le funzioni di segretario.

Sull'istanza di tre almeno dei membri del sindacato, il processo verbale dovrà essere comunicato alla Camera di commercio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 50. Il sindacato dovrà tenere, oltre alla collezione ordinata e compiuta dei processi verbali delle sue adunanze:

Un protocollo in cui siano registrate tutte le lettere e note che riceve, ordinato per categoria e per data;

Un libro contenente copia di tutte le lettere che spedisce;

Un libro giornale bollato e parafrato, in cui saranno registrate le operazioni di compra e vendita alle grida di cui all'art. 29;

Inoltre una lista per ordine alfabetico delle persone state espulse od escluse dalla Borsa per qualsiasi causa, con annotazione della data del processo verbale in cui l'espulsione venne deliberata, e del giorno in cui l'esclusione ebbe ordine di eseguimento.

Art. 51. Si terrà eziandio dal sindacato un registro in cui saranno trascritti gli elenchi estratti dal ruolo dei pubblici mediatori, che la Camera di commercio, giusta le disposizioni dell'art. 44 del Codice di commercio e dell'art. 6 del R. decreto 23 dicembre 1865, farà pubblicare alla Borsa, con tutte le variazioni che saranno per occorrere.

Potrà il sindacato chiedere la inserzione di cotale elenco nel giornale della provincia.

Art. 52. Il sindacato ha sempre la facoltà di chiamare avanti a sè qualsiasi dei pubblici mediatori per rispondere o dare spiegazioni su fatti relativi al loro ministerio.

Quando il mediatore invitato a comparire avanti al sindacato vi si rifiutasse, o presentandosi non dia gli schiarimenti che gli sono richiesti, il sindacato farà risultare di ogni cosa per processo verbale, che, firmato da tutti i suoi componenti presenti, sarà tosto trasmesso alla Camera di commercio per copia sottoscritta dal presidente e da chi compie alle funzioni di segretario.

La Camera di commercio potrà ordinare la esclusione dalla Borsa del mediatore incorso in tale infrazione del regolamento.

La deliberazione della Camera sarà fatta eseguire dal sindacato.

Art. 53. Il sindacato farà provvisoriamente escludere dalla Borsa qualunque pubblico mediatore, che, citato a comparire innanzi a lui per presentare i libri, non lo avesse fatto.

Tale esclusione dalla Borsa, quando sia confermata dalla Camera di commercio, durerà finchè il pubblico mediatore renitente agli ordini del sindacato avrà obbedito.

Art. 54. Cesserà immantinente dal far parte del sindacato quello dei suoi membri che fosse incorso in qualche contravvenzione alle leggi commerciali, ed in ispecie a quelle sulla pubblica mediazione, od alle regolamentarie disposizioni, nè più potrà esservi rieletto.

Al sindacato è commesso l'eseguimento di questa disposizione, a cui addiverrà, sentito l'incolpato, che avrà pure il diritto di richiamarsi entro otto giorni alla Camera di commercio.

Art. 55. Al sindacato possono essere deferite, per tentarne la conciliazione, le contestazioni che insorgessero fra pubblici mediatori, o fra taluno di essi ed altre persone, per cause dipendenti da operazioni di Borsa di qualsiasi specie.

Art. 56. Salvo il caso previsto dall'art. 36, il sindacato non potrà chiedere la presentazione dei libri, nè fare escludere dalla Borsa un pubblico mediatore, se per tale deliberazione l'adunanza del sindacato non sarà composta di almeno sei membri, e se fra gli intervenuti almeno i due terzi, più uno, non abbiano votato affermativamente.

Quando la presentazione dei libri sia chiesta per istanza della Camera di commercio in dipendenza del disposto dell'ultimo alinea dell'art. 52 del Codice di commercio, il sindacato si accingerà tosto agli opportuni incumbenti per mezzo del suo presidente, assistito da altro membro specialmente delegato.

Art. 57. Similmente il sindacato, per mezzo del suo presidente e di un consigliere delegato, appena conosciuta la morte, la interdizione, o la cancellazione dal ruolo per qualsiasi altra causa di un pubblico mediatore, procurerà che i libri legali del mediatore defunto, interdetto, dimissionario, o per altra causa cancellato dal ruolo, siano depositati nella segreteria della Camera di commercio.

Il presidente del sindacato, nell'atto di ricevere questi libri firmerà l'ultima pagina scritta sul registro che gli si consegna, apponendovi il bollo del sindacato, e suggellandoli immediatamente alla presenza della persona che li consegna. Sarà steso un processo verbale in tre esemplari, firmati da ambe le parti, della consegna e ricevuta dei registri, colla precisa designazione di essi. Una copia di esso sarà rimessa a chi consegna i libri, un'altra sarà trasmessa alla Camera di commercio, e la terza sarà ritenuta negli archivi del sindacato. I registri rimarranno suggellati, e non saranno aperti che in seguito ad ordinanza dell'autorità giudiziaria, ed anche in tal caso l'esame di essi dovrà limitarsi agli articoli specialmente designati dall'ordinanza stessa, dopo di che saranno nuovamente posti sotto suggello.

Quando venisse al presidente ed al commissario aggiunto opposto un rifiuto per parte del mediatore che ha cessato dall'esercitare le funzioni, o dei suoi rappresentanti od aventi causa, se ne stenderà processo verbale da trasmettersi immediatamente per copia autentica alla Camera di commercio.

Art. 58. Veglierà il sindacato a che i pubblici mediatori, e specialmente gli agenti di cambio, i quali per l'esercizio delle loro funzioni tengono ufficio aperto al pubblico, vi pongano e conser-

vino sempre il proprio nome e cognome inscritto sulla porta d'ingresso ed in sito apparente.

Art. 59. Il sindacato dovrà sempre dare avviso al mediatore che trasgredì a qualcuna delle prescrizioni, a cui in tale qualità va sottoposto, della misura disciplinare in cui sia incorso, narrandogli le cause che diedero luogo all'applicazione della punizione.

Art. 60. Potrà il sindacato, oltre ai casi previsti negli articoli 31, 33 e 34, convocare in assemblea generale tutti i pubblici mediatori, sempre quando trattisi di questioni riflettenti l'interesse generale della mediazione commerciale, o della riforma di qualche disposizione organica della loro costituzione.

Dovrà poi convocare l'assemblea dei pubblici mediatori ogni volta che ne abbia richiesta dalla Camera di commercio.

Art. 61. Le assemblee generali dei pubblici mediatori, ad eccezione di quelle contemplate dall'articolo 17 del Regio decreto 23 dicembre 1865, sono convocate nella Borsa nelle forme prescritte per le adunanze del sindacato.

Sono legali quando è presente la maggioranza in numero dei pubblici mediatori. Quando si debba addivenire alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei votanti.

Sono presiedute dal presidente del sindacato.

Le deliberazioni vi sono proclamate a maggioranza relativa di voti.

Le votazioni vi si fanno per alzata e seduta, a meno che da cinque almeno dei congregati sia chiesta la votazione segreta per ischede o ballottaggio.

Art. 62. Al fine di ciascun anno il sindacato fa relazione alla Camera di commercio del modo in cui fu osservato il regolamento nell'anno spirante, rileva i difetti a cui credesse doversi porre riparo, e propone quelle variazioni ed aggiunte che ravvisi necessarie od opportune sul medesimo.

CAPITOLO VI.

Servizio della Borsa.

Art. 63. Il sindacato pel disimpegno delle sue attribuzioni, sulla sua richiesta, potrà avere l'aiuto di un impiegato da destinarglisi dalla Camera di commercio.

Art. 64. Il personale e le provviste occorrenti pel servizio e la decorosa tenuta della Borsa, come sì per l'ufficio del sindacato, saranno somministrate dalla Camera di commercio, come pure saranno eseguite per ordine ed a spese della medesima le pubblicazioni di Borsa, e le trasmissioni dei dispacci dei corsi accertati alle Borse di quelle altre piazze, di cui essa creda conveniente rendere informato il commercio di queste provincie.

Art. 65. Il locale per la Borsa è assegnato dalla Camera di commercio, che all'infuori delle ore di Borsa ne dispone liberamente.

Art. 66. Per qualsivoglia straordinaria ed urgente contingenza al presidente della Camera di commercio è conferito un potere discrezionale.

Egli farà i provvedimenti che crederà opportuni, e ne riferirà poi alla Camera nella prima tornata.

Art. 67. Coll'attuazione del presente regolamento è derogato a tutte le precedenti disposizioni, per quanto sono contrarie al medesimo.

Art. 68. Il presente regolamento sarà pubblicato secondo il consueto, o rimarrà affisso nella Borsa di Torino.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
BROGLIO.

Il numero 4436 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Palazzo Pignano, Monte Cremasco, Cassine Gandine e Scannabue, in data 31 marzo, 22, 23, e 24 aprile successivo;

Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I comuni di Monte Cremasco, Cassine Gandine e Scannabue sono soppressi, ed aggregati a quello di Palazzo Pignano.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Palazzo Pignano, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali rappresentanze dei sovramenzionati comuni continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni, ma eviteranno di prendere deliberazioni che possano in modo alcuno vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 giugno 1868.

VITTORIO EMANUELE.

C. CADORNA.

Il numero 4437 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Sergnano e Trezzolasco in data 4 e 14 aprile successivo;

Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comune di Trezzolasco è soppresso ed aggregato a quello di Sergnano.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Sergnano, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali rappresentanze dei due menzionati comuni continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni, ma eviteranno di prendere deliberazioni che possano per avventura vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 giugno 1868.

VITTORIO EMANUELE.

C. CADORNA.

Il numero MMVIII (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Società anonima per la condotta di acque potabili in Torino, in data 5 aprile 1868;

Visto il R. decreto del 10 aprile 1853, che autorizza la stessa Società; e visti gli statuti sociali approvati e riformati col detto decreto e cogli altri del 17 agosto 1854, del 6 aprile 1858 e del 5 settembre 1860;

Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, e il R. decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata e resa esecutoria la deliberazione presa in assemblea generale degli azionisti il dì 5 aprile 1868 dalla *Società anonima per la condotta d'acque potabili in Torino;* e sono arrecate agli articoli 8, 10, 19 e 20 dello statuto le modificazioni adottate in detta assemblea, colle quali i titoli delle azioni sociali, che avrebbero potuto essere nominativi o al portatore, a scelta degli azionisti, sono invece convertiti indistintamente in titoli al portatore.

Art. 2. La Società contribuirà per annue lire cento cinquanta nelle spese della vigilanza governativa, alla quale è soggetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze, addì 31 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

S. M. sulla proposta del ministro della guerra con R. decreto 26 giugno 1868 ha richiamato in servizio effettivo il maggior generale in disponibilità Parodi cav. Enrico Alessandro, nominandolo contemporaneamente membro del comitato dell'arma del genio.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

La Camera nella tornata di ieri proseguì la discussione dello schema di legge sopra il riparto e l'esazione delle contribuzioni dirette, che versò particolarmente intorno all'art. 3° e all'art. 4°, dei quali trattarono i deputati Garau, Bove, Cicarelli, Zuradelli, Pellatis, Lovito, Nisco, Minghetti, Cancellieri, Salaris, Martinelli, San Donato, Casati, Botta, Michelini, Brunetti, il relatore Villa-Pernice e il ministro delle finanze. L'art. 3° fu approvato con modificazioni, e il 4° rinviato alla Commissione.

In principio della seduta si procedette all'appello nominale, da cui risultarono assenti senza regolare congedo i deputati:

Abignente, Accolla, Acerbi, Acton, Alfieri, Aliprandi, Amabile, Amaduri, Andreucci, Andreotti, Angeloni, Antona-Traversi, Ara, Araldi, Arrigossi, Assanti Pepe, Assanti Damiano, Atenolfi.

Baino, Barracco, Barazzuoli, Barone, Bartolucci-Godolini, Bernardi Achille, Bernardi Lauro, Bersezio, Bertani, Berti, Bertini, Bertolè Viale, Biancheri avv., Binard, Boncompagni, Borromeo, Bottari, Bottero, Botticelli, Broglio, Bruno.

Cadorna, Cafisi, Calandra, Calvo, Camerata-Scovazzo, Camozzi, Capone, Carcani, Carcassi, Carrara, Casaretto, Casarini, Castiglia, Cattaneo, Cattani-Cavalcanti, Cattucci, Cavallini, Checchetelli, Chiaves, Ciliberti, Cimino, Colesanti, Comin, Como, Concini, Consiglio, Conti, Corrado, Corte, Cortese, Cosentini, Costa Antonio, Costa Luigi, Crispi, Cucchi, Cugia, Curti.

D'Ayala, De Blasiis, De Boni, De Cardenas, Defilippo, Del Giudice, Delitala, Del Re, De Luca Francesco, De Luca Giuseppe, Del Zio, De Ruggero, De Sanctis, Di Revel, Di San Donato, Di San Tommaso, D'Ondes Reggio Giov., D'Ondes-Reggio Vito.

Ellero.

Farina, Faro, Fenzi, Ferracciù, Ferrantelli, Ferrara, Ferrari, Ferraris, Fiastri, Finali, Fogazzaro, Fossa, Frapolli, Frascara, Friscia.

Galati, Gangitano, Garibaldi, Garzoni, Geranzani, Giacomelli, Gigante, Gigliucci, Giorgini Giambattista, Giunti, Golia, Gonzales, Grassi, Grattoni, Gravina, Grella, Guerrazzi, Guerzoni.

Lanza Scalea, Lazzaro, Leardi, Legnazzi, Leonetti, Leonii, Lo-Monaco, Lorenzoni, Lovito, Lualdi.

Maggi, Maiorana Calatabiano, Maiorana Cucuzzella, Maiorana Benedetto, Mancini Girolamo, Mancini Stanislao, Mannetti, Mantegazza, Marchetti, Marcone, Mari, Marincola, Mariotti, Marsico, Martinengo, Martini, Martire, Massa, Massari Stefano, Matina, Mattei, Mauro, Mazziotti, Melchiorre, Mellana, Merizzi, Merzario, Messedaglia, Mezzanotte, Minervini, Molfino, Mongenet, Mongini, Morelli Carlo, Morelli Salvatore, Muzi.

Napoli, Nervo, Nicolai, Nicotera.

Oliva, Olivieri, Origlia.

Paini, Palasciano, Papa, Paris, Parisi, Pecile, Pelagalli, Pera, Peruzzi, Pescatore, Pessina, Petrone, Piolti de'Bianchi, Pissavini, Plutino Agostino, Polsinelli, Possenti, Praus.

Ranalli, Ranco, Rattazzi, Rega, Regnoli, Riberi, Ricciardi, Ricci, Ripandelli, Rizzari, Robecchi, Rogadeo, Romano, Ronchetti, Rorà, Ruggero Francesco.

Sabelli, Salomone, Salvago, Sandonnini, Sangiorgi, Sanguinetti, San Martino, Sanminiatelli, Sella, Semenza, Serafini, Serra Luigi, Serristori, Servadio, Siccardi, Sineo, Solo, Spantigati, Speciale, Speroni, Stocco.

Tofano, Tornielli, Toscanelli, Toscano, Trevisani, Trigona Domenico, Trigona Vincenzo.

Ugo, Ungaro.

Valerio, Valitutti, Vigo-Fuccio, Villano, Villa Tommaso, Villa Vittorio, Vinci, Visone, Vollaro.

Zaccagnino, Zanini, Zarone, Zizzi, Zuzzi.

E con regolare congedo i deputati:

Alvisi, Antonini, Arrivabene, Audinot, Bassi, Bellelli, Biancheri ingegnere, Bianchi, Bixio, Bonfadini, Bosi, Bracci, Bullo, Cadolini, Cagnola, Cairoli, Cannella, Capozzi, Castagnola, Castelli, Chidichimo, Cittadella, Collotta, Costamezzana, Crotti, Cumbo-Borgia, Damiani, D'Amico, De Martino, Di Blasio, Di Monale, Emiliani Giudici, Ferri, Finocchi, Finzi, Fornaciari, Frisari, Gaola-Antinori, Griffini, Lampertico, La Porta, Loro, Marazio, Marolda-Petilli, Mazzarella, Medici, Molinari, Monti Francesco, Mordini, Nervo, Pandola, Pepe, Pellegrini, Pianciani, Pianell, Podestà, Protasi, Puccioni, Ranieri, Ricasoli Bettino, Rossi Alessandro, Sandri, Schininà, Sprovieri, Testa, Tozzoli, Valussi, Visconti-Venosta.

Commissioni nominate dagli uffizi della Camera dei deputati.

Progetto n° 207. — Approvazione d'una convenzione tra le finanze dello Stato e la Società del Credito mobiliare italiano ed i signori Giacomo Stern, Edmondo Joubert ed altri per costituire una regia cointeressata per l'esercizio della privativa dei tabacchi, e per una anticipazione di 180 milioni di lire effettive.

Commissari:

Ufficio 1°, Spaventa — 2°, Cicarelli — 3°, Giorgini Gio. — 4°, Briganti-Bellini Bellino — 5°, Peruzzi — 6°, Guerrieri-Gonzaga — 7°, Martinelli — 8°, D'Ancona — 9° Fenzi.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso di concorso.

Dovendosi procedere mediante concorso per esame, a senso del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864, alla nomina di un medico di pubblica igiene di 7ª categoria presso l'ufficio sanitario di Rimini, collo stipendio di lire trecento (L. 300) per un triennio, s'invitano tutto coloro chè vogliano prendervi parte a presentare a questo Ministero, entro il 10 agosto prossimo, le loro istanze corredandole dei documenti e titoli designati all'articolo 2° del citato regolamento.

Firenze, 30 giugno 1868.

Il Direttore capo Divisione 4ª
A. SCIBONA.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso di concorso.

Dovendosi procedere mediante concorso per esame, a senso del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864, alla nomina di un medico di pubblica igiene di 7ª categoria presso l'ufficio sanitario di Palme (Calabria Ulteriore 1ª) collo stipendio di annue lire trecento (L. 300) per un triennio, s'invitano tutti coloro, che vogliano prendervi parte a presentare a questo Ministero entro il 10 agosto prossimo le loro istanze corredate dei titoli e documenti designati all'articolo 2° del citato regolamento.

Firenze, 1° luglio 1868.

Il Direttore capo Divisione 4ª
A. SCIBONA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso ai posti gratuiti di R. fondazione nei convitti nazionali.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti instituiti nei convitti nazionali delle antiche provincie dello Stato colla legge dell'11 aprile 1859, e per quelli instituti nel convitto nazionale Vittorio Emanuele di Palermo col decreto Reale 18 giugno 1863, n° DCCLXXXVI, e per i posti intieri ed i semigratuiti fondati nel convitto nazionale Marco Foscarini di Venezia, si apriranno il 17 del mese di agosto prossimo nelle città che saranno in appresso designate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Vi potranno aspirare tutti i giovani di ristretta fortuna, i quali vogliono attendere agli studi secondari classici e tecnici.

Sono vacanti nei convitti nazionali delle antiche provincie diciassette posti gratuiti dei quali 11 pei corsi classici e 6 pei corsi tecnici.

Nel convitto nazionale di Palermo sono vacanti 6 posti gratuiti, ed in quello Marco Foscarini di Venezia 11 gratuiti e 12 semigratuiti pei corsi classici e tecnici. Nelle antiche provincie i posti sono ripartiti nel modo seguente:

	POSTI gratuiti		POSTI per i corsi classici e tecnici	
	Pei corsi secondari classici	Pei corsi tecnici	Gratuiti	Semi-gratuiti
Nel Convitto Nazionale di Torino...	5	3	»	»
Id. di Novara.....	1	1	»	»
Id. di Voghera.....	1	1	»	»
Id. di Genova.....	1	1	»	»
Id. di Cagliari.....	3	»	»	»
Id. di Palermo.....	»	»	6	»
Id. di Venezia.....	»	»	11	12

Il concorso è aperto per qualsivoglia classe dei corsi classici e dei tecnici.

Gli esami si faranno secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 11 aprile 1859, inserto al n° 3349 della raccolta degli atti del Governo.

Per essere ammessi a questi esami tutti gli aspiranti dovranno presentare al signor prefetto presidente del Consiglio scolastico della provincia fra tutto il dì 15 luglio prossimo:

1° Una domanda scritta interamente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondari classici e dei corsi tecnici aspirano, e se intendono concorrere soltanto per un determinato convitto nazionale, o subordinatamente anche per tutti gli altri convitti nazionali;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° La carta di ammissione munita delle debite firme per tutto l'anno scolastico, dalla quale dovrà risultare che hanno compiuto gli studi della classe immediatamente precedente a quella cui aspirano, se si sono o non presentati all'esame di promozione, ed, in caso affermativo, quale esito questo abbia avuto;

4° Un attestato di moralità firmato dal sindaco del luogo di ultima dimora e dal signor prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico dove compirono i loro studi nell'ultimo anno;

5° Un attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi aver essi una complessione sana e scevra da ogni germe di malattia attaccaticcia o schifosa;

6° Un ordinato della Giunta municipale, confermato dal giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma da questa pagata a titolo di contribuzione ed il patrimonio che il padre e la madre possedono, specificando se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, in proventi d'impieghi o di pensioni.

I giovani che avranno studiato privatamente sotto la direzione d'insegnanti approvati, in luogo della carta d'ammissione, di cui al n° 3°, dovranno presentare un attestato degli studi fatti, la cui dichiarazione vorrà essere certificata vera dal signor prefetto presidente del Consiglio scolastico.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il signor prefetto presidente scolastico della provincia in occasione di altri esami o per inscrizione ai corsi, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda, di cui n° 1°, avvertendo però che il certificato del medico o chirurgo, e l'ordinato della Giunta municipale, di cui ai numeri 5° e 6°, debbono essere di data recente.

Trascorso il giorno 15 luglio fissato per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Coloro che per alcuno dei motivi indicati all'articolo 5 del predetto regolamento saranno stati dal Consiglio provinciale per le scuole esclusi dal concorso, potranno richiamarsene al Ministero, entro otto giorni da quello in cui sarà loro stata dall'autorità scolastica provinciale notificata l'esclusione.

Firenze dal Ministero della pubblica istruzione, addì 6 giugno 1868.

Il Provveditore centrale per le scuole secondarie
G. BARBERIS.

Disposizioni concernenti gli esami di concorso ai posti gratuiti de' convitti nazionali tratte dal regolamento approvato con decreto Reale 11 aprile 1859.

Art. 7. Gli esami di concorso ai posti gratuiti nei convitti nazionali si compongono di lavori in iscritto e di un esperimento verbale.

Art. 8. I lavori in iscritto consisteranno rispettivamente in quelle prove che, a norma delle vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui aspira.

Art. 10. Ciascun tema si aprirà al momento in cui si dovrà dettare e nella sala dove sono radunati i concorrenti. Prima di aprirlo si riconoscerà l'integrità del sigillo, in presenza dei concorrenti stessi, dal provveditore e dai tre esaminatori.

Il tema sarà dettato dall'esaminatore incaricato d'interrogare nell'esame verbale sulla materia a cui il medesimo si riferisce.

Art. 11. I temi saranno dettati nei giorni ed alle ore indicate sulla coperta in cui sono inchiusi e secondo il rispettivo loro numero d'ordine.

Vi saranno per essi due sedute al giorno, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio; ma ciascun lavoro assegnato dovrà essere compiuto in una sola seduta.

La durata di ciascuna seduta non potrà essere maggiore di ore quattro, compresa la dettatura del tema.

Art. 12. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee, sia a voce, sia in iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

Art. 13. Ogni concorrente, appena compiuto il proprio lavoro, lo deporrà nella cassetta che sarà a tal uopo collocata nella sala, dopo avervi notato sopra il proprio nome e cognome, la patria, la classe ed il posto a cui aspira.

Art. 14. L'esame verbale verserà sulle stesse materie su cui versano gli esami di promozione alla classe, alla quale aspirano rispettivamente i candidati. Esso sarà pubblico e verrà dato ad un solo candidato per volta.

Art. 16. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per quindici minuti sopra quelle materie che gli saranno state commesse dalla Delegazione ministeriale.

Al fine di ciascun esame verbale gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sul merito delle risposte date dal candidato. Questo giudizio sarà dato separatamente e con votazioni distinte per ogni materia che formò il soggetto delle interrogazioni d'ogni esaminatore. A ciascuna votazione prenderanno parte i tre esaminatori, dei quali ognuno disporrà di dieci punti. I risultati delle tre votazioni si esprimeranno separatamente nei verbali degli esami con una frazione, il cui denominatore sarà 30 ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati dagli esaminatori.

Art. 24. Per quelli che avranno raggiunta l'idoneità voluta dalla disposizione precedente, ancorchè non vincano alcun posto gratuito, l'esame di concorso terrà luogo, per qualunque collegio dello Stato, di esame di promozione alla classe a cui aspirano nel caso in cui ancora non l'avessero superato.

Art. 25. Quanto agli acattolici, per effetto dell'articolo 15 del R. decreto organico 4 ottobre 1848, ove riuniscano tutte le altre condizioni come sopra richieste, potranno essere proposti per un posto gratuito da godersi fuori del convitto.

Ove però essi siano gratificati del detto posto, saranno obbligati a frequentare le classi nel collegio nazionale a cui il medesimo è applicato.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Seconda pubblicazione*).

Si è chiesta la traslazione della rendita di lire 100 inscritta al n° 18456 del Gran Libro consolidato 5 per 0[0, a favore di Barucco Laura, nubile, fu Francesco, domiciliata in Torino, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Barucco Laura, nubile, fu Tommaso ecc.

Si diffida chiunque abbia interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, sarà operata la chiesta traslazione.

Torino, 8 giugno 1868.

Per il Direttore generale
L'Ispettore generale: M. D'ARIENZO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Stato delle obbligazioni al portatore del debito creato con legge del 26 giugno e con Regio decreto del 22 luglio 1851 (elenco *D*, n. 3, legge 4 agosto 1861), prestito *Hambro*, estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nel primo semestre 1868, i cui numeri vengono resi di pubblica ragione a termini dell'art. 17 dello stesso Regio decreto.

	Rendita in Lire sterline	*Rendita in Lire italiane*	*Capitale in Lire italiane*
Serie *A*, numeri 49 57 77 126 317 350 495 - Obbligazioni n. 7 della rendita di sterline lire 50 caduna	350	8750	175000
Serie *B*, numeri 602 609 1037 1038 1039 1118 1119 1543 1544 1740 1858 1953 2008 2039 2085 2371 2476 2581 - Obbligazioni n. 18 della rendita di sterline lire 25 caduna	450	11250	225000
Serie *C*, numeri 3091 3358 3460 3959 4850 4851 4852 4853 4854 5188 5689 5690 5691 5692 5829 5834 5835 6438 6502 6921 6953 7225 7229 7359 7382 7973 7974 7975 7976 8292 9359 9361 9363 9384 9402 10459 10460 10468 10729 10852 10861 10957 10958 10965 11018 11235 11472 11816 11932 11970 12062 - Obbligazioni n. 51 della rendita di sterline lire 5 caduna. . . .	255	6375	127500
Serie *D*, numeri 13128 13534 13535 13536 13537 14289 14659 14660 14661 14662 14919 14920 16555 16924 17162 17163 17687 18101 18108 18114 18115 18122 18123 18554 18555 18669 18701 18707 18708 18709 18710 18727 18830 18925 19017 20464 20535 20536 20537 21727 21723 21748 21841 22379 22402 22418 22449 22454 22504 22539 22621 22622 22623 23357 23358 23359 23360 23361 25523 25525 25838 25839 25840 25841 25842 25843 25844 25845 25846 25847 25848 25849 25850 25882 25883 25884 26371 26426 26427 26428 26429 26468 26911 26912 26913 26916 26919 26920 26923 26925 26927 28018 29005 29183 29325 29426 30115 30826 30827 30828 30829 30830 30831 30832 30833 30834 31462 31463 31464 31760 31761 31762 31919 32028 32050 32051 32052 32053 32054 32055 32056 32057 32058 32070 32071 32072 32251 32501 32502 32503 32505 32506 32507 32509 32510 32511 32512 32513 32514 32515 32516 32517 32518 32519 32520 32521 32522 32523 32524 32540 32593 32599 32741 32883 32884 32885 32886 33205 33206 33207 33208 33209 33246 33392 33393 33394 33395 33396 33397 33398 33399 33400 33511 33512 33513 33514 33515 33516 33517 33518 33519 33520 33569 33588 33589 33590 33703 33796 33824 33825 33874 33875 33876 33877 33878 33879 33882 34233 34359 34500 35052 35053 35081 35082 35181 35284 35285 35286 35287 35288 35289 35290 35291 35324 35909 36021 36183 36487 36488 36489 36980 37103 37462 37471 37472 37473 - Obbligazioni n. 226 della rendita di sterline lire 2 caduna. . .	452	11300	226000
	1507	37675	753500

Torino, il 25 giugno 1868.

Il direttore capo della 3ª divisione
SINDONA.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei Lords, tornata del 29 giugno:

La discussione sulla Chiesa d'Irlanda fu ripresa dal Duca di Argyll, il quale parlò in favore del *bill* Egli pensa che la cospirazione feniana benchè non attinente direttamente alla Chiesa irlandese, dà occasione alla legislatura di diminuire la opposizione tradizionale dell'Irlanda che è il *pabulum* del fenianismo. Anche il governo attuale vede la necessità di fare qualche cosa, ma non ha fatto nulla. Quelli che occupano i banchi episcopali con quell'*esprit de corps* che esiste tra il clericato hanno adottato il motto *non possumus*. In conseguenza il compito spetta al partito liberale. Il suo concetto è stato assalito come la violazione del diritto di proprietà. Ma la questione attuale è tutta politica e non di proprietà. Lo Stato con la scorta della ragione ha perfettamente il diritto di disporre della proprietà data a scopo religioso come a qualunque altro uso.

Il vescovo di Oxford parlò contro il *bill*.

Lord Shaftesbury si oppose violentemente al *bill* di Gladstone, che chiamò sterile ed insignificante. Ma tema però che il respingerlo nel momento delle nuove elezioni fosse interpretato come se la Camera sia opposta a qualunque indagine su quella materia. Concluse dicendo che non piglierebbe parte al voto.

Il Duca di Richmond disse che la Chiesa d'Irlanda ha tutti i diritti d'esser dotata e che il privarla della sua dotazione sarebbe ad ogni modo cosa ingiusta ed impolitica.

Lord Houghton pensa che gli argomenti messi in campo contro il *bill* si oppongono anche al protestantismo in generale. Reputa il *bill* fondato sulla giustizia.

Lord Bandon crede che non passi relazione alcuna tra il fenianismo e la questione attuale. Nulla di paragonabile a questo *bill* ha trovato fuorchè nella storia di Medea incantatrice. La Chiesa d'Inghilterra è d'Irlanda è una sola; recar danno ad una è lo stesso che recarlo all'altra.

Lord Granard reputa vero quanto si dice del *bill* rispetto al fenianismo.

Lord Russell crede che è stata adoperata molta arte per schivare la vera questione. Dice che la Chiesa d'Irlanda non solo fa cattiva prova nel promuovere la religione e la morale, le sole mire di una Chiesa, ma fa gran danno tenendo vivo nel popolo il sentimento della ineguaglianza. Difese la condotta del passato Ministero per non avere promosso un provvedimento di questo genere insieme al *bill* di riforma.

Il lord cancelliere criticò e biasimò a lungo l'origine e le mire del *bill* e consigliò alla Camera di respingerlo, senza commuoversi della decisione della Camera dei Comuni come un assalto alla proprietà sacra, alla supremazia della Corona, agli interessi del protestantismo ed alla pace d'Irlanda.

Il conte Granville parlò in favore del *bill*. Pensa che le critiche del lord cancelliere si possono facilmente confutare.

La Camera passa ai voti:

Per la seconda lettura	97
Contro	192
Maggioranza contro	95

La Camera si aggiornò alle 3 meno 5 minuti di notte. (*Times*)

FRANCIA. — Leggesi nella *Patrie*:

Dappoi che S. M. l'Imperatore è giunto al Campo di Châlons si sono sparse le voci più erronee intorno al linguaggio degli ufficiali generali ed anche di S. M.

Nulla di più inesatto. Non ebbe luogo alcuna conversazione, non venne pronunziato alcun discorso del genere di quelli che a torto si attribuiscono sia al generale de Failly, sia al ministro della guerra.

— Nell'*Etendard* si legge:

Il *Nord* rendendo conto di una riunione del Consiglio dei ministri e del Consiglio privato che sarebbe avvenuta alle Tuileries il giorno della partenza dell'Imperatore per il Campo di Châlons, analizza un discorso che vi sarebbe stato pronunziato dal conte di Persigny e che sarebbe stato diretto contro l'assieme della politica del Governo.

Mercoledì scorso non vi ebbe riunione del Consiglio privato, ed in conseguenza il duca di Persigny non ha potuto pronunziare il discorso che gli si attribuisce.

— I fogli parigini recano che le truppe le quali si trovano attualmente al Campo di Châlons ne sarebbero partite cominciando da ieri 2 luglio. Tutto il Campo sarà sgombro dentro la prima quindicina di luglio. Il 15 luglio vi verranno installati i reggimenti della seconda serie, i quali vi rimarranno fino al 15 settembre. Il secondo viaggio dell'Imperatore al Campo avverrebbe dopo il 15 agosto, cioè più tardi del solito.

PRUSSIA. — La *Correspondance de Berlin* prendendo argomento da un articolo del *Times* nel quale il foglio inglese disse che alla Germania non mancheranno gli ausiliari per metterla in grado di rappresentare nell'interesse della pace generale quella parte di potenza preponderante alla quale è invitata dalla sua posizione, dalle sue forze, dal suo ascendente morale, fa notare come questo giudizio sia già stato espresso replicatamente dall'opinione e dalla coscienza pubblica.

Il *Times* col suo articolo, scrive il giornale berlinese, non fa che aggiungere la sua testimonianza alle tante altre che l'hanno preceduta. Egli sottoscrive a sua volta a quella specie di elezione morale che investe la Germania della missione di guardiana della pace, la più nobile missione dei tempi moderni e che non può essere nè contestata, nè disputata come quella che non può dipendere e reggersi altro che per una superiorità riconosciuta ed in forza del consenso generale.

« La supremazia politica in Europa non appartiene alle tradizioni, ma ai fatti viventi, ed il pretendervi non significa avervi diritto. »

Calmo e pratico, senza prevenzioni nè gelosie nazionali, il popolo inglese ed i suoi uomini di Stato si trovano nelle migliori condizioni di imparzialità per giudicarne, essi che hanno relegata al terzo piano quella sterile e vana questione estera che sembra invece essere la principale ed eterna preoccupazione di un altro popolo.

La *Correspondance de Berlin* giunta a questo punto delle sue considerazioni le conchiude nei termini che seguono:

« Esenti da una tale preoccupazione, gli uomini politici inglesi vedono in Germania una grande nazione libera che conquista, per così dire, se medesima, senza sognare altre conquiste e unicamente preoccupata dei suoi progressi interni; un popolo che non pretende nulla al di là delle sue frontiere e le cui aspirazioni, come dice lo scrittore del *Times*, « hanno un carattere puramente domestico; » un potente esercito modello di organizzazione, di istruzione militare e di abnegazione, vero esercito moderno (il popolo armato), il quale colla coscienza della propria forza non desidera la guerra più di quello che la tema; capi abili e gloriosi, la cui voce non si fa sentire nei consigli della nazione che in favore della pace; una politica retta e ferma, senza esitanze come senza impazienze, condotta con incomparabile sicurezza dalla mano dell'illustre uomo di Stato il cui nome riempie la storia del nostro tempo; infine al sommo dell'edificio, e per coronarlo, un re, l'onore medesimo sul trono, il tipo della vera grandezza: la grandezza semplice.....

« Questo quadro è abbastanza brillante perchè si cerchi di metterlo in rilievo cercando all'estero le ombre.

« L'opinione pubblica in Europa è colpita da uno spettacolo che ricorda i più splendidi della storia, e che facilmente mette nell'ombra le opere, dubbiose ed incomplete finora del nostro secolo; essa si sente, accanto ad una forza materiale sicura di se medesima, una forza morale di un popolo serio e sano, che ha il senso delle nuove realità, la coscienza del proprio diritto ed il rispetto di quello degli altri; ed essa aspetta con impazienza il benefizio che le antiche supremazie militari o politiche hanno più raramente accordato al mondo: la pace.

« Dopo tante oscillazioni, tante crisi e tanti disordini, i popoli non potranno alla fine ottenere un po' di riposo e di sicurezza?

« Non si sono abbastanza assaggiati i frutti di quella politica che fonda la pace d'Europa sopra armamenti senza limite e senza fine, vale a dire sulla rovina universale? E non vi si troverà altro termine che quella liquidazione forzata già prevista ed annunciata dagli economisti: la bancarotta generale?

« A questo grido pubblico la Germania risponde per bocca del generale Moltke: l'unità della nazione tedesca, compiendosi, creerà la forza centrale preponderante non per la guerra ma per la pace; e la questione del disarmo, per la quale sarebbero impotenti tutte le convenzioni politiche, si troverà risoluta da se medesima da questo fatto irresistibile.

« Giammai, dice a questo riguardo un giornale italiano, un più grande servizio non sarà stato reso al mondo civile; giammai sangue versato sarà stato più fecondo di quello versato a Koeniggraetz. »

— Scrivono da Berlino alla *Gazzetta di Woss* che probabilmente la sessione del Consiglio federale e del Consiglio federale doganale verranno chiuse prima che spiri la prossima settimana. Il Consiglio federale verrà convocato di nuovo in autunno e si spera di potere allestire abbastanza sollecitamente i progetti di legge da sottoporsi al Reichstag perchè questa assemblea possa aprirsi nel mese di febbraio.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze, terrà adunanza ordinaria domenica prossima dì 5 del corrente mese alle ore 12 meridiane precise, nella sala di sua residenza.

— L'*Italia militare* annunzia che dopo il 1° periodo del campo di Foiano, le truppe che vi sono destinate prenderanno le seguenti stanze:

5° regg. granatieri a Mantova;
8° id. fanteria a Livorno;
Comando della brigata Bergamo a Perugia;
25° regg. fant. a Spoleto;
26° id. id. a Perugia;
Comando della brigata Reggio a Firenze;
45° regg. fant. a Firenze;
46° id. id. a Firenze;
8° batt. bersaglieri Pisa;
11° id. id. Firenze;
41° id. id. Orvieto;
Regg. Savoia cavalleria Firenze.

— Il 15 corrente il piroscafo *Africa*, della Compagnia Rubattino e C., inaugurerà un servizio regolare bimensile tra Genova, Alessandria d'Egitto e Porto-Said, facendo scalo all'andata ed al ritorno a Livorno, Messina e Catania.

Questo servizio fra il porto di Genova e l'Egitto, aggiunge il *Corriere mercantile*, recherà grande vantaggio al commercio, e vuolsi dar lode alla coraggiosa e intelligente Società di navigazione che l'intraprende.

— La *Lombardia* annunzia che il Consiglio di vigilanza, presieduto dal conte Sebastiano Mondolfo, scioglieva il 30 giugno un pubblico voto di riconoscenza, inaugurando solennemente il busto marmoreo dell'illustre fondatore dell'Istituto de' ciechi, Michele Barozzi. A quella festa commemorativa intervenivano il conte Torre prefetto di Milano colla sua consorte, e con essi le principali dignità ecclesiastiche ed amministrative del paese col fiore più eletto della cittadinanza.

— Nella seduta del 18 giugno dell'Ateneo Veneto il prof. Michelangelo Asson leggeva una sua memoria: *Sullo stato attuale della chirurgia in Italia*.

Di questa memoria, che deve servire d'introduzione ad una bibliografia chirurgica italiana, l'autore indica lo scopo, che è quello di mostrare per esagerato quello che vanno sempre spacciando alcuni: essere l'Italia in ogni ramo di sapere, e nella stessa chirurgia, minore da quello ch'ella fu, da quello che sono le altre nazioni, sconfortandola dallo studio nel suo passato, da ogni avita memoria, e solo spingendola a battere le orme, in ogni istituzione, degli stranieri. Non negando l'elevatezza nei buoni studii, in generale, e i medico-chirurgici in particolare, a cui giunsero gli stranieri, specialmente gli Alemanni, punge e frizza gli abusi del medico germanismo in in Francia e in Italia: mostra la niuna utilità della microscopia e della istologia alla clinica, specialmente chirurgica, applicata, recando all'uopo alcuni passi d'un gran chirurgo micografo tedesco, il Bildroth, e di due illustri italiani, che pure hanno attinto alle scuole germaniche, cioè del dott. Achille Visconti, precettore anatomico nello Spedale Maggiore di Milano, e del prof. Sangalli di Pavia: del quale ultimo, si benemerito negli studii istologici, riporta parecchi passi, in cui, valutando l'istologia, ch'egli alacremente coltiva ed insegna, per quello che vale, ne mostra l'insufficienza alla pratica, e si avventa con magnanima ira contro il disprezzo in cui si tengono le cose antiche e moderne italiane. Passa quindi a dimostrare il lettore, siccome in alcuni suoi lavori storici, per esempio, nei suoi scritti sopra *Una storia della medicina trattata per biografia* secondo il pensiero del prof. Cervetto: *sulle epoche storiche della medicina e della chirurgia; sulla sapienza anatomica e chirurgica di Omero*; *sulla contemporanea coltura medico-chirurgica in Venezia, e nel suo annuario chirurgico per l'anno* 1858, e procacciasse di far risaltare la valentia degl'Italiani eziandio nelle medico-chirurgiche discipline. Arrestandosi sull'*Annuario*, ricorda novellamente i nomi di parecchi illustri chirurghi italiani degli attuali tempi, con cenni sugli adoperamenti loro; e trascorre poi alla relazione diretta al ministro dell'istruzione dall'illustre professore Luigi Porta: *Sui recenti progressi della chirurgia in Italia*. Qui, indicate per via generale le manchevolezze di questa relazione, rammenta il proprio lavoro sulla *statistica* in chirurgia, ove ha dimostrato siccome somministrassero a questa molteplici elementi parecchi italiani; tra' quali indica esattissime e veramente tipiche le statistiche del prof. Porta; e rimemora poi, tra le altre cose, il partito umanitario, che seppe trarre il prof. Palasciano di Napoli, dalla *Statistica delle ferite*, nelle ultime guerre, promovendo, innanzi i Ginevrini *il patto internazionale per la neutralità de' feriti e de' curanti* sul terreno della battaglia.

Compie la prima parte della sua introduzione, accennando quanto fossero onorevolmente accolte alcune memorie degl'Italiani nel Congresso medico internazionale, che ebbe luogo, lo scorso anno, a Parigi, e invitando ad altre illustrazioni dell'attuale chirurgia italiana, in alcuna delle successive tornate dell'Ateneo.

— È morto a Corneto monsignor Camillo Bisleti, vescovo di quella sede e dell'altra di Civitavecchia. Nacque in Veroli addì 11 agosto 1814 e fu preconizzato il 4 ottobre 1847 alla sede di Ripatransone, donde venne traslato alle predette sedi unite il 23 giugno 1854.

— Al semplice annunzio recato ieri l'altro dal telegrafo dell'esito del processo Chorinsky aggiungiamo i seguenti particolari:

Ai giurati furono proposte le domande seguenti: 1° Se l'accusato sia colpevole del delitto di partecipazione al crimine d'assassinio mediante istigazione, o 2° del delitto di partecipazione all'assassinio mediante favoreggiamento; 3° se l'accusato si trovi in condizione di minor imputabilità. Quest'ultima domanda fu fatta per proposta del difensore. Il verdetto del giurì dichiarò il conte Gustavo Chorinsky reo di partecipazione al crimine d'assassinio mediante favoreggiamento. I giurati non ammisero l'esistenza d'una minor imputabilità. Indi il procuratore di Stato propose di condannar l'accusato alla prigionia a vita ed alle spese. Il difensore propose 8 anni di detenzione in fortezza. Indi la Corte giudiziale si ritirò, e dopo la sua ricomparsa fu pubblicata la sentenza, che condanna Chorinsky a 20 anni di prigionia in fortezza ed alla rifusione delle spese. Il condannato ascoltò la pubblicazione della sentenza senza commozione visibile, però rispose alla domanda del presidente se avesse ancora qualche cosa da osservare con un no, proferito apparentemente con un tremito. Dopo che il presidente rese avvertito l'accusato ch'esso era in diritto di presentare fra 8 giorni un reclamo di nullità, alle condizioni legali, il dibattimento del giurì ebbe fine.

— Una relazione del console inglese a San Francisco, il signor Brooker, citata dalla *Pall Mall Gazette*, stabilisce che un terzo almeno della superficie del suolo californiano, vale a dire 14 milioni circa d'ettari, è proprio all'agricoltura. Non v'è sinora di coltivato che 1,850,000 acri (749,065 ettari), de' quali più della metà in frumento. I cereali vengono in abbondanza e si battono sul campo stesso. Le spiche ne son vestite così bene che molti coloni lasciano germogliare il secondo anno senza coltura alcuna i grani caduti, e fanno così un ricolto che dà la metà del primo. Prevedesi il momento che il paese esporterà frumento per l'Europa malgrado la lunga durata del tragitto. La vite e ogni sorta di frutta vi prosperano benissimo. L'anno scorso si spremettero due milioni di galloni di vino e si mandarono a San Francisco 180,000 paniere di magnifiche pesche.

— Il *Moniteur Scientifique* riferisce che a disinfettare il caoutchouc il signor Bourne procede nel seguente modo:

Egli prende carbone di legno e meglio carbone animale, come quelli che hanno la proprietà di assorbire i gaz e gli odori. La difficoltà sta nel disinfettare gli oggetti fabbricati senza alterarne la superficie e i contorni. L'inventore mette gli articoli di caoutchouc in uno spazio chiuso, coprendoli di polvere di carbone di legno, poi li sottomette ad una temperatura di 60 a 70 gradi per alcune ore. Li ritira e libera dal carbone che può esservi rimasto aderente. Gli oggetti così trattati non riescono per nulla sformati, ma conservano ogni particolarità loro e hanno intieramente perduto l'odore loro proprio. La maniera più semplice di applicare il calore per somigliante operazione, è quella di far uso dell'acqua calda o del vapore. D'ora innanzi si potrà mettere il caoutchouc in contatto con sostanze comestibili senza tema che loro comunichi un gusto ingrato.

ULTIME NOTIZIE

Alcuni giornali nel riferire il luttuoso fatto dell'omicidio del luogotenente signor Gustavo Acqua perpetrato in Piazza d'Armi di Reggio il mattino del 30 dello scorso mese dal sergente Dedomi dello stesso reggimento, il quale ebbe poco presso a suicidarsi, incorsero in gravi inesattezze, che importa in omaggio al vero di formalmente rettificare coll'esposizione genuina dell'accaduto.

Il lamentato fatto avvenne nei termini seguenti:

Il sergente Dedomi aveva commessa il giorno precedente grave mancanza contro la disciplina inviando al sergente di guardia alla caserma San Marco, ove stanno le prigioni del corpo, un biglietto per far uscire dalla prigione semplice, sotto pretesto ch'era comandato di guardia, il soldato Daddario Angelo, mentre questi uscitone non aveva da far altro che la pulizia degli effetti dello stesso Dedomi.

Venuto a conoscenza di tale mancanza il luogotenente signor Acqua ne faceva rapporto al capitano comandante la propria compagnia dopo aver ordinato che il sergente Dedomi fosse fatto entrare alla sala di disciplina appena fosse smontato di guardia alla caserma Foro Boario.

Il sergente Dedomi, dispiacente di aver subite nel corrente anno altre 4 punizioni disciplinari, erasi caldamente raccomandato al luogotenente signor Acqua affinchè la punizione per l'ultima mancanza fosse limitata alla consegna, e ciò per non pregiudicare la sua carriera.

Il capitano però aveva già approvato che il Dedomi fosse messo alla sala di disciplina.

Intanto l'oradetto sott'ufficiale, dopo che il capitano era uscito dal quartiere, si presentava al luogotenente sig. Acqua riferendogli di aver parlato collo stesso capitano, e che questi gli aveva commutata la punizione con una lunga consegna.

Gli credette il luogotenente e revocò l'ordine d'entrata alla sala di disciplina.

Il mattino del 30 giugno avendo il capitano veduto il sergente Dedomi in rango, ed inteso come egli avesse ingannato il luogotenente, ordinava che lo stesso sergente fosse immediatamente condotto alla sala di disciplina; ma sopraggiuntovi il maggiore, questi dispose che il sergente rimanesse sotto le armi per entrarvi ultimato l'esercizio.

Senonchè, durante la manovra alle ore 6 50 mentre la compagnia era in battaglia, il sergente Dedomi in serrafile qual guida di destra del primo pelottone, facendo un passo a destra, spianava il fucile alle spalle del luogotenente signor Acqua, e lo esplodeva così che la palla passando da parte a parte attraverso il cuore dello stesso ufficiale lo rendeva all'istante cadavere.

Il Dedomi davasi quindi immantinente a precipitosa fuga verso il quartiere Foro Boario, e giuntovi in prossimità e ricaricata l'arma tentò suicidarsi con un colpo di fucile, che gli cagionò una ferita alla guancia per cui cadeva tosto a terra.

Il sergente d'ispezione al quartiere accorso sul luogo con altri soldati faceva trasportare il Dedomi in quartiere; ma questi nel salire le scale, svincolatosi dalle braccia dei soldati, che non si aspettavano un tale sforzo e correndo precipitosamente nella camerata della 9ª compagnia, prese un fucile dalla rastrelliera, lo caricò e lo esplose in modo che la palla, ferendo il cervello, lo rese cadavere.

Sembra che il delitto commesso dal Dedomi fosse premeditato fin dal mattino prima dell'esercizio, dappoichè si riconobbe mancare nel suo zaino un pacco di cartucce, e si rinvennero sette di queste nella saccoccia dei suoi pantaloni.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 2.

Il Papa è partito questa mattina pel campo militare, ove è arrivato alle ore 9. S. S. celebrò la messa e diede la benedizione alle truppe. È ripartito per Grottaferrata e rientrerà a Roma stassera.

Pietroburgo, 2.

Il *Giornale di Pietroburgo* smentisce la voce corsa che la Russia voglia patrocinare la candidatura del principe del Montenegro al trono della Serbia. La Russia si è pronunziata, dopo l'attentato, per l'esecuzione della stipulazione che garantisce alla Serbia una completa libertà elettorale, senza alcuna ingerenza straniera.

Parigi, 2.

Situazione della Banca. — Aumento nel portafoglio milioni 20; nelle anticipazioni 1|20; nei biglietti 39 4|5; nel tesoro 1 1|8. — Diminuzione nel numerario 1 1|20; nei conti particolari 30.

Parigi, 2.

Borsa di Parigi.

	1	2
Rendita francese 3 0/0	70 85	70 85
Id. ital. 5 0/0	54 55	55 05
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	393	395
Id. romane	45 75	46 —
Obbligazioni str. ferr. romane	99 50	99 25
Ferrovie *Vittorio Emanuele* .	55 —	55 —
Obbligazioni ferr. merid. . . .	137	137
Cambio sull'Italia.	7 3/4	7 1/2

Fermissima.

Vienna, 2.

Cambio su *Londra*	115 70	115 65

Londra, 2.

Consolidati inglesi	94 7/8	95 1/8

Belgrado, 2.

La Skupcina ha proclamato Milano Obrenovich a sovrano della Serbia.

Il principe, nel ricevere i membri della Skupcina, disse: « Benchè giovane io mi sforzerò di rendere il popolo felice. »

La Skupcina confermò la reggenza nelle persone di Blaznavatz, Ristich e Gavrilovich.

Domani verrà nominato il nuovo Ministero.

Parigi, 2.

Corpo legislativo. — Discussione del bilancio. Il ministro Magne, rispondendo a Thiers, dice che la Francia non può restare spettatrice tranquilla degli armamenti che stanno facendo le altre nazioni; ma che i suoi sforzi militari sarebbero impotenti se le finanze non fossero soddisfacenti. Il ministro esamina la situazione finanziaria e, confutando le asserzioni dei pessimisti, conchiude dicendo: La posterità renderà omaggio al Governo imperiale pei grandi risultati assicurati al paese. Le future generazioni continueranno l'opera incominciata ed effettueranno la grande legge del progresso.

Thiers domanda di poter replicare.

Ollivier critica l'ottimismo e l'indecisione del Governo; dice che bisogna rinunziare alla politica militare.

Haentjen dice che il bilancio attuale è eccezionale, altrimenti sarebbe esagerato.

Parigi, 3.

Leggesi nel *Constitutionnel*:

I giornali raccontano che il conte di Chambord espresse l'intenzione di recarsi a Roma in occasione del matrimonio del duca di Parma, e che Sartiges dichiarò che se il conte di Chambord vi fosse venuto, la Francia ritirerebbe le sue truppe. Questa voce è assolutamente inesatta e siamo autorizzati a smentirla.

Londra, 3.

Fu sottoscritto il trattato di commercio fra l'Inghilterra e l'Austria.

La Camera dei Lords e quella dei Comuni adottarono con entusiasmo la mozione di ringraziamento a Napier, all'esercito e alla flotta dell'Abissinia.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 2 luglio 1868, ore 8 ant.

Abbassamento barometrico di 2 a 3 mm. nel nord e innalzamento di 1 a 2 nel sud. Pressione sotto la media. Pioggia forte e temporali. Cielo nuvoloso e mare mosso. Domina il vento di nord-ovest.

All'ovest d'Europa il barometro si è abbassato di 2 a 4 mm.

Continua la stagione da temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 2 luglio 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 750,0	mm 749,7	mm 750,3
Termometro centigrado	20,0	18,0	16,5
Umidità relativa . .	83,0	83,0	88,0
Stato del cielo. . . .	nuvolo	nuvolo burrasc.	nuvolo
Vento { direzione . . / forza	NE quasi for.	N quasi for.	NE debole

Temperatura massima . . . . + 20,0
Temperatura minima. . . . . + 16,5
Pioggia nelle ore pom. . . . . mm. 9,0
Minima nella notte del 3 luglio . . . + 15,5

TEATRI

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Peracchi rappresenta: *Un bel matrimonio*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Salvini rappresenta: *Cieca senza saperlo*.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 8 — La drammatica Comp. di E. Pieri-Tiozzo rappresenta: *Un Matrimonio fra due donne* — Indi il ballo grande: *Firenze*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 3 *luglio* 1868)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0|0	god. 1 luglio 1868		57 10	57 05	57 40	57 35	» »	» »	» »
Impr. Naz. tutto pagato 5 0|0	lib. 1 apr. 1868		76 50	76 25	76 70	76 60	» »	» »	» »
Rendita italiana 3 0|0	» Id		37 60	37 50	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0|0	»		80 »	79 3/4	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 5 0|0	» 1 luglio 1868	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. del Tesoro 1849 5 0|0 p. 10	» id.	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1868	1000	1450	1425	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1868	1000	1675	1670	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligazioni Tabacco 5 0|0 . .	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle SS. FF. Romane . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. pel 5 0|0 (Antiche Centrali Toscane).	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0|0 delle suddette . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0|0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1868	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	» id.	420	46 »	45 1/2	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0|0 delle suddette CD	» id.	500	161 »	160 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0|0 delle SS. FF. Mar.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 luglio 1868	500	» »	254 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0|0 delle dette	» 1 aprile 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	150 »
Obb. dem. 5 0|0 in s. comp. di 12	» id.	505	425 »	424 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie picc. . .	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie non comp.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale 5 0|0 obbl.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale di Napoli	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0|0 italiano in piccoli pezzi. .	» 1 luglio 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	57 50
3 0|0 idem	» 1 aprile 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	37 80
Imprestito nazion. piccoli pezzi	» id.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	76 3/4
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	175 »
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0|0 . .		500	427 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar. .	30			Londra . . .	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	27 18	27 12
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . .	a vista	106 40	108 25
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		21 66	21 64
								Sconto Banca 5 0|0			

PREZZI FATTI

5 0|0 57 10 per cont. — 57 20 - 25 per 15 corr — 57 35 - 37 1/2 - 40 - 42 1/2 - 45 per fine corr.
Impr. Naz. tutto pagato 5 0|0 76 65 - 55 - 70 fine corr.

Il sindaco: M. NUNES-VAIS.

Delegazione demaniale per la liquidazione dell'asse ecclesiastico in Arezzo

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, N. 3036, e 15 agosto 1867, N. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 8 luglio 1868, nel palazzo già Pretorio di questa città, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, con l'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti ai precedenti incanti tenutisi nei giorni 29 maggio e 4 giugno p. p. in Arezzo.

Condizioni Principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nelle casse dei ricevitori demaniali o degli uffici di commisurazione (dove esistono), e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000 nelle tesorerie provinciali o ricevitorie circondariali (ove esistono).

Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara fra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, num. 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata dalla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili in tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del delegato demaniale in Arezzo.
9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
10. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. Si procederà ai termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale E. A. C.	SUPERFICIE in antica misura locale B. Q.	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	537	Castiglion Fiorentino	Seminario vescovile di Arezzo	Podere con casa colonica, detto di Cozzano, composto di terreni lavorativi, vitati, pioppati, boschivi e a pastura.	13 14 »	385000	30901 05	3090 41		2800 »
417	»	»	Come sopra	Un appezzamento di terreno lavorativo, vitato, pioppato, già facente parte del suddetto podere	» 26 39	7500	503 82	50 38		
418	»	»	Come sopra	Altro appezzamento di terreno lavorativo, vitato, pioppato, già addetto al podere suindicato .	» 41 16	12000	993 78	99 38		
454	539	Bibbiena	Monastero di Camaldoli	Un podere con casa colonica, in luogo detto Candolesi e Rignanino, composto di terreni lavorativi, vitati, pioppati, lavorativi nudi, alberati, ortivi, castagnati ed a palina.	27 67 60	819000	21371 55	2137 16		1917 16
455	»	»	Come sopra	Altro podere in luogo detto Candolesi, Pian di Sili, Rignanino, le Paline delle Cannucce e le Pescine, composto di casa colonica e terreni lavorativi, vitati, pioppati, nudi, querciati, alberati ed a palina.	34 10 55	999200	17518 42	1751 84		1233 58
470	»	»	Come sopra	Altro podere con casa colonica e terreni lavorativi, vitati, pioppati, lavorativi nudi e boschivi, denominato Freggina la Fonte.	52 » 62	155000	13553 40	1355 34		1753 54
471	»	»	Come sopra	Altro podere con casa colonica, denominato Freggina, composto di terreni lavorativi, vitati, pioppati, con olivi, boschivi e lavorativi nudi, querciati ed a pastura.	56 83 91	167000	14711 76	1471 18		1822 08
472	»	»	Come sopra	Podere con casa colonica, in luogo detto Freggina di Mezzo, composto di vari appezzamenti e di terreni lavorativi, vitati, pioppati, boschivi, lavorativi nudi, castagnati ed a pastura con querci.	35 90 58	107000	5782 92	578 29		1007 64
474	»	»	Come sopra	Altro podere, detto Pian de' Cortini e Volpaja, con casa colonica e terre lavorative pioppate, lavorative nude e boschive a querci e castagni.	32 57 59	954400	12416 75	1241 68		1238 20
43	45	Capolona	Benefizio di S. Margherita nell'Oratorio di Marcialla	Terreni lavorativi, frascolati, ginestrati e sodivi, in luogo detto Marcialla, Foce di casa vecchia, Al Prato di Tonio, e la Lama. — Questo lotto subì la riduzione del decimo del prezzo.	4 08 72	12000	1099 35	109 94		

2080 Arezzo, addì 16 giugno 1868. *L'Ispettore demaniale delegato:* C. TARUFFI.

COMPAGNIA ANONIMA DI ASSICURAZIONE 2188
A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DEGL'INCENDI E DELLO SCOPPIO DEL GAS
stabilita in Torino, via S. Filippo, n. 12
autorizzata da S. M.

I signori azionarii sono avvertiti essersi dal Consiglio d'amministrazione in sua seduta delli 25 andante fissato il convocato generale per il giorno *quindici del prossimo luglio alle ore una pomeridiana*, nelle sale di questa Direzione situate nel palazzo della Cisterna di S. A. R. di Savoja la Duchessa d'Aosta (via San Filippo, 12), piano terreno, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del resoconto dell'esercizio 1867;

2° Nomina di tre azionarii ad amministratori in surrogazione dei signori Luigi Long, Giuseppe Bizzetti e Francesco Dietrich, scadenti dalle loro funzioni per terminato triennio;

3° Nomina di due azionarii per la verifica dei conti, a mente dell'articolo 28 degli statuti, per riferirne alla prossima riconvocazione dell'assemblea.

Si fa presente ai signori azionarii che non intervenendo nella prima adunanza il numero voluto, si procederà ad una seconda, in cui, a termini del regio decreto 14 febbraio 1850, basterà, invece di venti, l'intervento di soli dodici azionarii.

Per assistere alle adunanze dovrà l'azionista possedere almeno 10 azioni. (Modificazione all'art. 19 degli statuti, approvata con regio decreto 26 giugno 1836).

Torino, addì 30 giugno 1868. *L'Agente centrale:* E. CHARENCE.

2164

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 1868.

RETE ADRIATICA (chilometri 974).

Viaggiatori n° 22,992	L. 74,693 69	
Trasporti a grande velocità	» 14,624 42	
Id. a piccola id.	» 58,660 28	
Introiti diversi	» 947 98	L. 148,926 37

RETE MEDITERRANEA (chilometri 183).

Viaggiatori n° 31,800	L. 36,944 26	
Trasporti a grande velocità	» 2,360 73	
Id. a piccola id.	» 3,416 »	
Introiti diversi	» 1 75	L. 42,722 74
Totale delle due reti (chilometri 1,157)		L. 191,649 11
Prodotto chilometrico		L. 165 64

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1867.

Rete Adriatica (chilometri 929)	L. 125,867 28	
Rete Mediterranea (chilometri 121)	» 31,121 31	
Rete Lombarda (chilometri »)	» » »	
Totale per le due reti (chilometri 1050)	L. 156,988 59	
Prodotto chilometrico		L. 149 51
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 16 13

Introiti dal 1° gennaio 1868.

Rete Adriatica (chilometri 943 88)	L. 3,231,208 84	
Rete Mediterranea (chilometri 149 90)	» 786,002 64	
Rete Lombarda (chilometri »)	» »	
Totale sopra chilometri 1093 78	L. 4,017,211 48	
Prodotto chilometrico		L. 3,672 78

Introiti corrispondenti nel 1867.

Rete Adriatica (chilometri 923 43)	L. 2,679,251 49	
Rete Mediterranea (chilometri 92 36)	» 600,190 45	
Rete Lombarda (chilometri »)	» » »	
Totale sopra chilometri 1015 79	L. 3,279,441 94	
Prodotto chilometrico		L. 3,228 46
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio		L. 444 32

2192 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del dì ventitre giugno mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, la signora Angiola del fu signor Giuseppe Bufò, possidente domiciliata a Firenze, e per essa l'eccellentissimo signor dottor Carlo del fu Pellegrino Mecatti, legale e possidente domiciliato in Firenze, di lei procuratore speciale in ordine al mandato del dì 16 giugno corrente, recognito ser Francesco Bini, esente da registro, a causa dell'espropriazione per la formazione di una nuova cinta daziaria della città di Firenze, dichiarata opera di pubblica utilità col R decreto del dì 31 dicembre 1865 e per la costruzione dello stradone militare ed altro, ecc., ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze una villa ed un podere con casa colonica ed un giardino situati sulla via della Querce, rappresentati al catasto della comunità di Firenze, già Fiesole, in sezione H, dagli appezzamenti 783, 784, 785, 786, 787, 788 per porzione, 789 per porzione, 790, con gli articoli di stima 191, 192, gravati della rendita imponibile di lire italiane 490 16, a cui confina: 1° a tramontana, Piccolomini Enea e quindi Capoquadri Alessandro; 2° a levante, strada che conduce alla Villa Castelli; 3° Conti Carlo; 4° prima il medesimo Conti e indi Conti Luigi; 5° ridetto Conti Luigi; 6° di nuovo stradone Castelli; 7° strada della Querce, salvo ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di ogni e qualunque indennità, di lire sessantottomila novecento tredici e centesimi 80, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì 15 aprile 1868, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze

2224 **Avviso.**

Il signor Vincenzo De Naro dell'estinto signor Pasquale, domiciliato e residente in Modica, provincia di Siracusa, con sua analoga domanda chiese dal Governo del Re la facultazione a che il di lui cugino Giuseppe Papa, figlio del defunto signor Raffaele, anche da Modica, assumesse il cognome De Naro, anteponendolo al suo.

A ciò determinavasi il richiedente perchè celibe, inoltrato negli anni e privo di prole, intendendo cosiffattamente perpetuare il nome di sua famiglia.

Prima della inoltrata domanda, questo divisamento fu accolto e consentito dal minore Giuseppe Papa coll'intervento della madre tutrice signora Clementina Jemmolo e dei di costui fratelli maggiori barone Carlo, Gioacchino e Nicola, tutti domiciliati e residenti in Modica, giusta l'atto a minuta stipulato presso notar Carmelo Carbonaro di Modica nel 1° luglio 1867, registrato li 10 detto al n. 1028, lib. 1, vol. 10, f. 32.

In esito a tale domanda il guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti con suo analogo decreto dato a Firenze nel 22 maggio 1868, facultava il chiedente signor Vincenzo De Naro a far eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta giusta le prescrizioni dell'art. 121 del real decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Ciò posto, ed in esecuzione del mentovato decreto ministeriale del 22 maggio 1868 in via d'inserzione, si rende di pubblica ragione la domanda anzidetta, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di mesi quattro e da notificarsi al ministro di grazia e giustizia, giusta il prescritto dell'articolo 122 del sopraddetto reale decreto 15 novembre 1865

Modica, li 30 giugno 1868.

GIORGIO MONTEFORTE commiss.

2222 **Citazione.**

L'anno mille ottocento sessantotto addì 24 giugno in Firenze.

Alla richiesta del signor Isacco Segrè, negoziante domiciliato in Firenze elettivamente in via Vaccherecccia nello studio del dottor signor Gaetano Bartoli. Io Giuseppe Campetti usciere esercente presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, ivi domiciliato via le Carra, n. 58, ho citato a senso dello articolo 141 del Codice di procedura civile, il signor Pietro Canturier di ignoto domicilio e dimora, a comparire avanti il tribunale civile di Firenze per sentirsi condannare a favore del detto signor Segrè al pagamento di lire 1824 e relativi interessi e ordinare giudicialmente in ordine allo articolo 1884 del Codice civile la vendita all'incanto di alcuni oggetti consistenti in modelli e lavori in bronzo dal detto signor Canturier dati in pegno al signor Segrè, onde col prezzo che sarà ricavato dai medesimi il signor Segrè possa conseguire prelativamente a qualunque altro creditore il pagamento del suddetto suo credito e spese.

L'usciere capo
G. CAMPETTI.

2223 **Citazione.**

L'anno mille ottocento sessantotto addì ventiquattro giugno in Firenze.

Alla richiesta del signor Cesare Paganini professore di belle arti domiciliato in Firenze. Io Giuseppe Campetti, usciere esercente presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, ivi domiciliato via le Carra, n. 58, ho citato a senso dell'art. 142 del Codice di procedura civile, il signor Enrico Lefebore di Sainte-Marie, residente a Parigi, boulevard Montmartre, n. 16, a comparire avanti il tribunale civile e correzionale di Firenze entro il termine di giorni quaranta per ivi esser condannato in conformità della domanda avanzata dal detto istante.

Vista per la significazione a Parigi ed esatto il diritto relativo di lire dieci, reg. 24, n. 700.

Dall'uffizio tasse giudiciarie.
Firenze, li 20 giugno 1868.
Cop. il ricevitore G. B. Giani.

L'usciere capo
G. CAMPETTI.

Accettazione di eredità
con benefizio d'inventario.

Con atto ricevuto dal sottoscritto nel dì venticinque giugno corrente il signor Giovacchino Mazzei di San Benedetto a Settimo, ha accettata con benefizio d'inventario l'eredità di Florindo Mazzei di lui padre, morto nel dieci maggio anno corrente nel ridetto luogo di San Benedetto a Settimo.

Dalla cancelleria della pretura di Cascina.

Li 26 giugno 1868.

Il cancelliere
2194 P. VIVIANI.

Editto.

Rendesi pubblicamente noto che al seguito di decreto proferito sotto dì 6 giugno 1868 dal tribunale civile e correzionale di Lucca, nella mattina del dì 20 luglio prossimo sarà proceduto alla vendita volontaria, col mezzo del pubblico incanto, dell'infrascritto immobile di proprietà di Gustavo e Rodolfo figli pupilli del fu Giuseppe Boni di Montecatini di Val di Nievole, da rilasciarsi al maggiore e migliore offerente sul prezzo di stima ed alle condizioni di che negli atti esistenti nella cancelleria infrascritta.

Immobile da vendersi.

Un appezzamento di terra selvata a castagni con buone, vegete e folte piante, di misura braccia quadre 8154, pari ad ari 27 e centiari 77, posto nel popolo e comune di Montecatini in luogo detto Carraia, e precisamente presso il castello di tal nome, confinato a 1° (e per più lati) Gentili Luigi ed Ettore; 2° Giraldi Giuseppa vedova Cerchi mediante strada vicinale, ed a 3° Natalini Alamanno.

Dalla cancelleria della pretura di Monsummano.

Li 30 giugno 1868.

Il cancelliere
2242 LUIGI CATENI.

Dispersione di polizza.

Andrea Carbonara avendo disperso un polizzino sciolto di L. 30, formato alla Cassa del Banco di Napoli in Firenze nel dì 29 novembre 1867 in testa sua, ne ha chiesto il pagamento a plegeria nei sensi del decreto 10 febbraio 1817.

Chiunque vi abbia dritto, potrà presentarlo al Banco per esigerne la valuta, in contrario, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, sarà pagato al richiedente.

Firenze, addì 2 luglio 1868. 2240

2231 **Avviso.**

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse come le signore Argentina del fu Santi Maestrini vedova lasciata dal fu Gregorio Daveri, e Teresa del detto fu Gregorio Daveri moglie di Luigi di Santi Mazzoni, e dal medesimo assistita, possidenti tutti dimoranti a Terrio, popolo della Chiassa di Sopra, comunità Aretina, ed elettivamente in Arezzo presso l'infrascritto loro procuratore e domiciliatario dottor Francesco Viviani nel di lui studio in specie posto in via San Piero al N. 12, fino dal dì 29 giugno 1868, hanno presentato un ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Arezzo, con cui hanno richiesta la nomina di un perito per la stima degli stabili da essi escussi, e da subastarsi a danno del signor Giovanni del fu Domenico Maestrini possidente domiciliato a Montecchio, popolo di Falciano o Catenaja, comunità di Subbiano. E ciò in ordine e per le cause di che nel precetto del mese del dì 11 aprile 1868, registrato in Arezzo li 13 successivo, reg. 8 Giud., f. 12, con lire 1 10 da Barducci, al quale ecc.

Quali stabili sono i seguenti, cioè:

1° Una piccola casa di due stanze con numero dieci appezzamenti di terra di qualità lavorativa, vitata, olivata, fruttata, castagnata e querciata, posti in parte nel popolo di Montegiovi, ed in parte in quello di Catenaja, ma tutti però in comune di Subbiano, sotto i vocaboli: Aja Vecchia - i Maglioli - i Campi - Val di Paola Prima - Val di Paola Seconda - L'Alberino - Lucarino - Cerretina - i Bassi e Vaccajolo, di staiora a seme 17 1/4 circa in tutti, ossiano ettari 2, ari 93 e centiari 77 circa, ai quali beni confinano in più parti e direzioni Mazzoni Giov. Battista - via dei Campi - viottola della Striscia - Maestrini - Montecchi Pietro - Daveri Giulio - beni della chiesa di Falciano - beni della Cappella di S. Michele Arcangiolo mediante borratello - Monastero di Santa Caterina di Arezzo - Montecchi Silvestro - Borro di Colli, salvo se altri ecc.

Rappresentati nelle mappe e campioni catastali della comunità di Subbiano in sezione F dalle particelle di num. 1234, 1353, 1369, 1314, articoli di stima 745, 846, 860 e 810, e in sezione G dalle particelle di num. 247, 212, 219, 200, 201, 180, 182, 171, 225 per l'intiero e 194 in parte, articoli di stima 147, 187, 180, 172, 151, 153, 143, 165 e 193, colla rendita imponibile di che nelle mappe surriferite.

2° Un pezzo di terra lavorativa, vitata, olivata, in vocabolo il Campo di Checco, di staiora due circa o ari 34 e centiari 6, posto in detto popolo di Catenaia, comunità di Subbiano, distinto nelle relative mappe e campioni catastali in sezione G dalla particella di n. 208 in parte, cui confina da ogni lato il detto Giovanni Maestrini.

Item altro pezzo di terra lavorativa, vitata, in vocabolo il Campo dell'Orto, di staia uno circa, o ari 17 e centiari 3, posto questo pure nel popolo e comunità che sopra, e distinto in detta sezione G dalla stessa particella di n. 208 in parte, cui confina da un lato Piero di Angiolo Montecchi, e da ogni altro lato il detto Giovanni Maestrini. Gravati ambedue i detti pezzi di terra della rendita imponibile di che nelle mappe suddette, alle quali ecc.

Fatto li 29 giugno 1868.

FRANCESCO VIVIANI, proc.

2230 **Avviso.**

Mediante chirografo del 27 giugno 1868, recognito dal notaro Fojanesi e registrato a Pisa nel giorno stesso, vol 17, n. 1944, il signor Enrico del fu Paolo Santi, addetto al commercio, domiciliato a Pisa, acquistò in compra da Gabriello del fu Carlo Barghini, della stessa condizione e domicilio, la bottega di comestibili con forno posta in Pisa in via Santa Eufrasia, la quale, a partire dal 28 giugno stante, seguiterà a stare aperta al pubblico per conto ed interesse del detto acquirente Enrico Santi.

Fatto li 30 giugno 1868.

GIUS. BELTRAMI, proc. incaricato.

Avviso.

Fallimento di Gaetano Checchi di Pescia

Il sottoscritto rende noto a tutti i creditori di detto fallimento che il giudice delegato al fallimento stesso signor Eugenio Grossi ha prorogata al 10 luglio prossimo, a ore 10 1/2 ant., la verifica dei crediti nella residenza di questo tribunale.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Lucca, ff. di tribunale di commercio.

Li 30 giugno 1868.

2226 SOSIPATRO BETTI.

2232 **Estratto.**

In ordine all'art. 664 del vegliante Codice di procedura civile

I signori Sebastiano, Luigi e Angiolo del fu Giovacchino Becagli, possidenti, i primi due agricoltori, ed il terzo trafficante, e tutti tre domiciliati nel popolo di S. Lorenzo a Pirridimonte Campagna e pretura del mandamento di Prato, Città, rappresentati dal dottor Anton Lorenzo Arrighetti e presso di cui hanno eletto domicilio in Firenze in via degli Archibusieri al n. 4, con scrittura del di primo luglio 1868, hanno diretta la loro istanza all'illustrissimo signor consiglier d'appello e presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze per la nomina di un perito che proceda alla stima dei beni stabili spettanti al signor Severino del fu Giovan Francesco Fedi, possidente ed impiegato comunitativo domiciliato in Prato, consistenti in un podere con casa colonica, composto di terreni lavorativi, vitati, pioppati, olivati, boschivi, massetati e pasturativi, denominato Saletto, situato nel popolo di S. Severo a Legri, comunità di Calenzano e Vaglia, e latamente confinati e descritti nell'atto di contestazione e intimazione di giorni trenta ad istanza dei preindicati Becagli notificato al signor Fedi antedetto ne' 28 maggio del corrente 1868, e trascritto all'ufizio della Conservazione delle ipoteche stabilito in Firenze nel dì 2 giugno 1868, vol. 19, art. 182.

Fatto a Firenze questo dì primo luglio 1868.

Dott. ANTON LORENZO ARRIGHETTI.

2241 **Avviso.**

Il sottoscritto Cesare Tabet dichiara a tutti gli effetti di ragione a tutti coloro che potessero avervi interesse che fino da questo giorno egli ha cessato interamente di prestare la propria cooperazione alla società commerciale Achille Ghidiglia e C. avente sede in Livorno, ed è rimasto interessato nella società medesima esclusivamente nella qualità di socio accomandante.

Livorno, 30 giugno 1868.

CESARE TABET.

2204 **Estratto.**

Sulla istanza della signora Maria Angela Romeo di Villa San Giovanni, autorizzata dal di lei marito signor Andrea Germani, ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 17 giugno 1867, contro il di lei nipote Rocco Romeo del fu Domenico di Fiumara di Muro.

Il tribunale civile di Reggio, Calabria, con sentenza del 22 maggio corrente anno, reg. in Reggio, Calabria, a' 28 detto, art. 1899, per lire 1 10 a debito. Il ricevitore a firma Sabetti, ha emesso il seguente provvedimento, che in conformità dell'articolo 23 delle leggi civili si rende di pubblica ragione.

Letti i documenti esibiti;

Visti gli articoli 22 e 23 Codice civile, e 793 Codice procedura civile;

Ammette il ricorso per dichiarazione di assenza presentato da Maria Angela Romeo, contro Rocco Romeo di lei nipote, ed in pari tempo ordina che siano assunte le necessarie informazioni per indi al seguito di queste, e delle pubblicazioni del presente decreto nei luoghi e termini di legge emettere le diffinitive provvidenze di giustizia.

Il presente estratto è stato spedito da me sottoscritto procuratore. - Reggio, 13 giugno 1868.

Agostino Casile.

Il presente estratto spedito dal procuratore, è stato autenticato da me sottoscritto cancelliere.

Reggio, 13 giugno 1868.

FILIPPO SQUILLACE.

FIRENZE. — Tip. EREDI BOTTA.